

AVVISO DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO TARI

L'ufficio tributi nella sua attività di controllo può emettere due tipi di provvedimenti; i termini di prescrizione sono per entrambi di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento o presentata la dichiarazione:

- avviso di accertamento in rettifica, nel caso in cui il contribuente ha dichiarato gli immobili posseduti/occupati/detenuti in modo infedele e/o ha effettuato un parziale od omesso versamento;
- avviso di accertamento d'ufficio, nel caso in cui il contribuente non ha dichiarato gli immobili posseduti/occupati/detenuti ed ha effettuato un parziale od omesso versamento.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 296/06 ed ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 160/19, sottoscritti dal Funzionario Responsabile motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere:

- gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;
 - b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d. della tariffa applicata e relativa deliberazione.
- inoltre, devono contenere:
 - a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. il nominativo del Responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal Funzionario Responsabile;
 - c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo del pagamento dell'importo in esso indicato, oppure, in caso di proposizione del ricorso,

l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/97, riguardante il versamento delle sanzioni;

f. l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;

g. l'indicazione del soggetto che, decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.

Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.